

N. 12239/08 R.G. Notizie reato
N. 6187/12 R.G. Tribunale

**Sentenza
Del Camp. N.**

Deposito in Udienza
oggi

Il Cancelliere
Fatta scheda
il
Rilasciati n.
estratti per

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
sesta sezione penale
in composizione monocratica**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice, Paola Odilia Meroni, alla pubblica udienza del giorno 13.7.2018 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e dei contestuali motivi la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di
Bandini Romano, nato a Barce (Libia), il 14.7.1940,
difeso di fiducia dall'avv. Maria Teresa Bragatto del foro di Torino,
domiciliato ex art. 161 c.p.p. a Torino, in C.so Giulio Cesare n. 51

libero, assente

IMPUTATO

I
n concorso con Cristofor Albert, nei confronti del quale si è proceduto separatamente

Reato di cui agli artt. 110-648 c.p. perché in concorso tra loro, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, ricevevano, acquistavano o occultavano cose provenienti da altro delitto, in particolare Cristofor Albert, avvicinandosi al chiosco sito al civico n.

2 in via Sacchi in Torino ove il Bandini Romano risultava essere titolare dell'omonima ditta individuale, consegnava a quest'ultimo un trolley contenente prodotti cosmetici di provenienza illecita e specificatamente:

n. 640 confezioni di batterie miste "Duracell" ed "Energiser" di vario voltaggio e dimensioni.

n. 134 confezioni di colla "Super Attack";

n. 57 prodotti per la bocca "Oral B", "Colgate", "Polident";

n. 30 confezioni di lamette "Wilkinson 4";

n. 06 saponi da taglio;

n. 1880 confezioni di cosmetici misti "Maybelline", "Vichy", "Loréal", "Nivea", per un totale di 2.749 pezzi posti sotto sequestro.

Commessi in Torino, il 6 maggio 2008

Bandini Romano: recidiva specifica ex art. 99 co. II, n. 1 c.p.

Conclusione delle parti:

Pubblico Ministero: sentenza di non doversi procedere perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione;

Difensore imputato: si associa al PM richiamando la pronuncia della Corte Costituzionale n. 45/15; in subordine chiede non doversi procedere per estinzione del reato previo riconoscimento dell'attenuante del capoverso dell'art. 648 c.p. per intervenuta prescrizione;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Bandini Romano e Cristofer Albert venivano citati a giudizio avanti il Tribunale di Torino in composizione monocratica ai sensi degli artt. 550 c.p.p. e ss. per rispondere in concorso del fatto di reato così come contestato in imputazione.

Verificata la costituzione delle parti, aperto il dibattimento in assenza di richieste di riti alternativi e ammesse le prove, stante le reiterate istanze di rinvio per legittimo impedimento per motivi di salute dell'imputato Bandini Romano, veniva disposta la separazione della posizione del correo Cristofer Albert e veniva dato ingresso alla perizia medico legale volta ad acclarare le condizioni di salute di Bandini Romano, perizia che acclarava una condizione di irreversibile impedimento fisico del predetto a partecipare alle udienze per essere la sua presenza alle stesse pericolosa per la sua salute a cagione, particolarmente, di una severa patologia cardiaca.

Alle successive udienze cui veniva rinviato il processo, la difesa dell'imputato depositava certificazione medica attestante il permanere nonché il peggioramento del complessivo quadro clinico dell'imputato fino a che all'udienza del 9.7.2018 su concorde richiesta delle parti veniva acquisito il fascicolo delle indagini con revoca delle prove già ammesse e invitate a rassegnare le rispettive conclusioni le parti concludevano come indicato in epigrafe.

Nelle conclusioni rassegnate la difesa dell'imputato ha richiamato i principi espressi nella sentenza della Corte Cost. n. 45/2015 con la quale è stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, c.p. nella parte in cui ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile.

La sentenza citata ha posto soluzione all'annoso problema dei cd. "eterni giudicabili", ovvero a quelle situazioni in cui per incapacità dell'imputato di presenziare al processo per incapacità dovuta a infermità psichica irreversibile, la decorrenza della prescrizione restava sospesa in concomitanza con la sospensione del procedimento.

La Corte, sottolineando la differenza delle diverse situazioni di sospensione a seconda che l'incapacità di partecipare coscientemente al proprio processo sia reversibile o meno – dando luogo in questa seconda ipotesi ad una imprescrittibilità del reato ha motivato la affermata illegittimità dell'art. 159 co. I c.p. motivando che *l'indefinito protrarsi nel tempo della sospensione del processo – con la conseguenza della tendenziale perennità della condizione di giudicabile dell'imputato, dovuta all'effetto, a sua volta sospensivo della prescrizione – presenta il carattere della irragionevolezza, giacché entra in contraddizione con la ratio posta a base, rispettivamente, della prescrizione dei reati e della sospensione del processo. La prima è legata, tra l'altro, sia all'affievolimento progressivo dell'interesse della comunità alla punizione del comportamento penalmente illecito, valutato, quanto ai tempi necessari, dal legislatore, secondo scelte di politica criminale legate alla gravità dei reati, sia al "diritto all'oblio" dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela. La seconda poggia sul diritto di difesa, che esige la possibilità di una cosciente partecipazione dell'imputato al procedimento.*

La questione in oggetto già era stata portata all'attenzione della Corte Costituzionale, che con sentenza 23/2013 aveva auspicato un intervento legislativo; intervento che è avvenuto solo con la L. 23 giugno 2017, n. 103 con l'inserimento dell'art. 72 bis c.p.p.¹

Come è evidente, gli arresti normativi e giurisprudenziali sono circoscritti all'ipotesi dell'incapacità psichica irreversibile, nulla dicendo in ordine ad un'incapacità irreversibile di tipo fisico, che rende legittimo l'impedimento a comparire dell'imputato in udienza così implicando il rinvio della trattazione del processo con contestuale sospensione dei termini di prescrizione delle fattispecie di reato al vaglio del giudicante.

Sul tema era, peraltro, già intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza 243 del 2013, che aveva escluso la riconducibilità della disciplina di cui agli artt. 70 ss. c.p.p. alle ipotesi di incapacità fisica irreversibile evidenziando, tra gli altri, l'argomento secondo cui le situazioni poste a confronto erano eterogenee, posto che *l'infermità mentale preclude all'imputato ogni forma di cosciente partecipazione al processo, compresa quella che potrebbe estrinsecarsi nel consenso alla celebrazione del giudizio in absentia* mentre per le incapacità fisiche tale considerazione potrebbe non valere sul presupposto che gli impedimenti di tal genere potrebbero essere transitori e

¹ *Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'art. 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.*

non necessariamente precludono all'imputato l'esercizio di diritti diversi dalla personale partecipazione al processo.

Peraltro vista l'evoluzione successiva al 2013 della giurisprudenza della Corte Costituzionale e del legislatore, recependo i principi espressi dalla più recente giurisprudenza costituzionale e delle recenti modifiche normative, è dato estendere in via analogica e *pro reo* la disciplina prevista per l'incapacità psichica irreversibile in materia di prescrizione anche alle ipotesi di incapacità fisica perpetua, con conseguente decorrenza dei termini di prescrizione anche in tali ultime ipotesi.

Invero, appare chiaro che anche nell'ipotesi di legittimo impedimento per incapacità fisica irreversibile, la situazione determinata dalla sospensione dei termini di prescrizione determinerebbe un'irragionevole contrasto con la ratio stessa di tale ultimo istituto così come definito dalla Corte cost. 45/2015.

Né a questo giudicante pare possa sostenersi che la situazione di legittimo impedimento irreversibile sia diversa da quella dell'incapacità irreversibile a partecipare coscientemente al processo, così come ha inteso sostenere la Corte Costituzionale del 2013 asserendo che la prima non precluderebbe, pur nell'impossibilità dell'imputato di partecipare al processo, l'esercizio di altri suoi diritti di difesa, in quanto l'esercizio di tali altri diritti, nell'assenza non liberamente prescelta dall'imputato ma imposta dal suo stato fisico irreversibile, si svuoterebbe del significato e della funzione propria riducendosi a garanzia formale frustrando quanto la partecipazione personale in giudizio garantisce e vorrebbe garantire (l'ascolto delle testimonianze, la possibilità di rendere dichiarazioni e fornire spiegazioni sui fatti, etc) nella logica di un contraddittorio diretto tra le parti processuali.

Per quanto illustrato deve ritenersi che il termine di prescrizione non sia mai stato sospeso fronte dei rinvii disposti per legittimo impedimento irreversibile dell'imputato, sicché imponendosi il suo proscioglimento per essere maturato il termine di prescrizione.

Invero, all'imputato – dichiarato recidivo specifico ex art. 99 co. II n.1 – viene contestato il reato di cui all'art. 648 c.p. commesso in concorso con Cristofor Albert, giudicato separatamente, il 6 maggio 2008.

In virtù delle evidenze che si ritraggono dagli atti di indagine acquisiti può ritenersi sussistere la circostanza attenuante di cui al comma 2 dell'art. 648 c.p. posto che i beni oggetto di ricettazione, seppur di quantitativo non modesto, attengono a beni di uso quotidiano e di modestissimo valore.

Riconosciuta sussistente la recidiva, in virtù dei precedenti penali iscritti nel casellario giudiziale dell'imputato e tenuto conto dell'incidenza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 99 c.p. ai fini della maturazione della prescrizione, il termine massimo previsto ex art. 161 c.p. risulta essere quello di anni 9, mesi 10 e giorni 15 ad oggi già decorso pur valutata la causa interruttiva del deposito del decreto di citazione a giudizio.

P.Q.M.

Visti gli artt. 531 c.p.p., 157 e ss c.p.p.,

dichiara non doversi procedere nei confronti di Bandini Romano in relazione al reato ascrittogli, ritenuta l'attenuante di cui all'art. 648 cpv c.p., perché il fatto è estinto per maturata prescrizione;
visto l'art. 544 co. 3 c.p.p.,
fissa termine al 30.9.2018 per il deposito dei motivi di sentenza.

Il giudice
Paola Odilia Meroni

Il Cancelliere